



DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI



Unione europea
Fondo sociale europeo



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO – PLUS 21

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONVENZIONE

PLUS 21: FSE 2014/2020 - PON “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva - Asse II - Linea di attività 9.1.1 (Decreto interministeriale del 26 maggio 2016). AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA PSICOLOGA PER LA COSTITUZIONE DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE. CUP I59J17000050006

L’anno **duemiladiciannove**, il giorno **30** del mese di **dicembre**, nella Sede Comunale del PLUS 21, sono comparsi i Sigg.:

Dott.ssa **Donatella Pani**, con domicilio presso il Comune di Settimo San Pietro, c.f. 80004000925, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Socio Culturale e di agire in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro, capofila del PLUS 21;

E

Dott.ssa **Monica Sanna**, P. Iva 03100620925,

PREMESSO CHE

A) il Plus 21 ha aderito al PON “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva - Asse II - Linea di attività 9.1.1, avviato dal Ministero per il Lavoro e le politiche sociali con Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali con Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016;

B) in data 12.12.2016 (con prot. n. 13059) il Plus 21 invia alla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, in conformità al suddetto

Avviso, la proposta progettuale per la realizzazione del programma SIA per un importo di € 1.063.194,00 per il periodo 2017/2019;

C) con Decreto Direttoriale n. 120 del 6 APRILE 2017, vengono approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n. 3/2016 e autorizzato il relativo finanziamento in favore, tra gli altri, del PLUS 21 per l'importo di € 1.063.194,00;

D) con Decreto Direttoriale emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.65/2019 si autorizzano gli Ambiti territoriali a prorogare i termini del PON al 31.12.2020;

E) in data 11.12.2018 gli enti afferenti al PLUS 21 confermano l'Accordo di Programma già stipulato in data 27.03.2018 e con vigenza sino all'emanazione delle nuove linee guida RAS;

F) con determinazione n. 1711 del 20.12.2019 del responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune capofila, si approva il quadro economico del progetto, e si prorogano alle attività in esso previste fino al 31.12.2020, il cui CUP è I59J17000050006;

G) con determinazione n. 1730 del 30.12.2019 del responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune capofila si dà prosecuzione all'incarico di collaborazione autonoma alla psicologa (già affidato con propria determinazione n. 643 del 13.06.2017, rettificata parzialmente dalla propria determinazione n. 348 del 09.03.2018), affidando l'incarico alla dott.ssa Monica Sanna sino al 30.06.2020;

H) non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53 c. 14 d.lgs. 165/2001) tali da impedire l'instaurarsi della collaborazione professionale;

I) si rende necessario disciplinare tramite l'apposita convenzione il rapporto tra l'Ente affidante e la professionista affidataria dott.ssa **Monica Sanna**.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La dott.ssa **Monica Sanna** s'impegna a prestare la propria opera professionale quale lavoratore autonomo nell'ambito del Progetto FSE 2014/2020 - PON "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del

Sostegno per l'Inclusione Attiva - Asse II - Linea di attività 9.1.1, con funzioni di psicologo, con sede presso il PLUS 21 in Via Roma n. 65 a Settimo San Pietro.

ART. 2

La dott.ssa **Monica Sanna** dovrà prestare la propria professionalità di psicologa all'interno dell'équipe operativa del SIA, in stretto raccordo con l'ufficio di piano del PLUS 21, i servizi sociali territoriali, l'Agenzia ASPAL e l'associazione che affiancherà il Plus 21 nei casi in cui si renda necessario attivare percorsi di mediazione culturale;

ART. 3

La dott.ssa **Monica Sanna** s'impegna ad espletare il servizio secondo quanto stabilito dall'Avviso Pubblico n. 3/2016 della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali e, in particolare, dalle Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del SIA e successive mm. e ii.. In particolare dovrà occuparsi di:

1. Collaborazione professionale all'interno dell'équipe multidisciplinare per la presa in carico e la predisposizione dei progetti personalizzati;
2. Collaborazione in rete, all'interno dell'équipe multidisciplinare, con i referenti delle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute, formazione e istruzione e altri soggetti privati;
3. Interventi di mediazione familiare e di consulenza psicologica in favore di singoli o famiglie..

ART. 4

La dott.ssa **Monica Sanna** assicura una disponibilità di n. **720** (*settecentoventi*) ore da espletare a decorrere dal **01.01.2020** e fino al **30.06.2020**, concordando gli orari con il Direttore del PLUS 21.

ART. 5

L'operatore che espleta il servizio di cui trattasi è obbligato al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni allo stesso affidate ed i rapporti con l'Ente affidante. E' altresì tenuto a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun modo sia pregiudizievole per l'Ente e per gli utenti.

Per estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013), il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 6

E' fatto divieto all'operatore di richiedere compensi agli assistiti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del PLUS 21 e comprese negli orari di attività con la stessa concordati.

ART.7

Il PLUS 21 si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità dell'attività svolta, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e si riserva il diritto di effettuare qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e di disporre i provvedimenti più opportuni nell'intervento del servizio.

ART. 8

L'Ufficio di Piano segnalerà all'operatore, tramite il Direttore, eventuali carenze di gestione che dovranno essere risolte tempestivamente. Nel caso in cui vengano segnalati più di due disservizi, la cui gravità verrà valutata dal Direttore, si procederà, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione contrattuale con corrispettivo limitato al periodo di servizio maturato. La risoluzione del contratto sarà preceduta da atto formale di contestazione da parte del Servizio Sociale, al quale l'operatore potrà presentare giustificazioni non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le sanzioni verranno operate con Determinazione del Responsabile dell' Area Socio-Culturale.

ART. 9

L'onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale per l'affidamento del suddetto incarico è di **€ 19.094,40** netti, più ENPAP 2%,

più IVA 22% per un importo complessivo di € 23.761,07, soggetto a ritenuta d'acconto.

Al professionista sarà corrisposto il compenso di € 26,52 orarie nette, più ENPAP 2%, più IVA 22%, per un compenso orario lordo di € 33,00.

I pagamenti avverranno mensilmente dietro presentazione, da parte del professionista, di regolare fattura, che sarà vistata dal Responsabile dell'Area Socio-Culturale per la regolarità delle prestazioni, facendo riferimento al presente atto. La fattura dovrà essere corredata da una relazione sulle attività svolte.

ART. 10

Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio relativo all'Area Socio-culturale del Comune: **9LFCLT**.

ART. 11

Il rapporto di collaborazione nascente dalla presente convenzione è instaurato di comune accordo tra le parti, quale rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 del C.C. Pertanto i corrispettivi pattuiti non avranno natura di retribuzione, ma di compenso per lavoro autonomo e non matureranno a favore della dott.ssa **Monica Sanna**, diritti a ferie, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e tutti quegli istituti specifici del contratto di lavoro dipendente.

ART. 12

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per comune accordo tra le parti, ovvero unilateralmente dal Comune, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi inerenti alla violazione degli accordi contrattuali.

ART. 13

Qualora in vigore della presente convenzione, i Comuni associati del PLUS 21 procedano alla costituzione o alla individuazione di un soggetto gestore dei servizi in forma associata, diverso dal Comune di Settimo San Pietro, quest'ultimo si riserva di cedere al medesimo la stessa convenzione senza che il professionista possa opporre nulla al riguardo.

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e ss. del C.C.

ART. 15

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, sarà devoluta in via esclusiva ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dall'operatrice, uno dalla Amministrazione Comunale ed un terzo scelto di comune accordo tra le parti. Si applicheranno le norme di cui agli artt. 810 e ss. del C.P.C.

ART. 16

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR"), i dati forniti dall'Amm.trazione Comunale saranno trattati dalla dott.ssa **Monica Sanna** esclusivamente per le finalità connesse al servizio da espletare.

Con la presente convenzione si designa la dott.ssa **Monica Sanna** a Responsabile del trattamento dei dati inerenti le prestazioni in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR").

ART. 17

Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo di strumenti informatici su n. 6 pagine a video. Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Resp.le dell'Area Socio Culturale

Dott.ssa Donatella Pani

f.to digitalmente

La Psicologa

Dott.ssa Monica Sanna

f.to digitalmente